

Allegato "B" all'atto n. 49661/22685 rep.

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

1. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata

"ANITA S.R.L."

Art. 2 - Sede

1. La società ha sede nel Comune di Nembro.

2. L'organo amministrativo potrà modificare la sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato, nonché istituire e sopprimere uffici amministrativi presso altro Comune, purché nel territorio di uno degli Enti locali soci.

Art. 3 - Oggetto

1. La società agisce quale strumento organizzativo proprio degli Enti locali soci, direttamente o tramite società dagli stessi controllate, per l'esercizio delle attività di natura finanziaria, finalizzate all'assunzione e gestione di partecipazioni, anche di minoranza, in società od enti, costituiti e costituendi, pure di natura consortile, che abbiano ad oggetto l'erogazione di servizi pubblici locali o servizi d'interesse economico generale, ovvero la gestione e/o la proprietà di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, destinate alla produzione di servizi pubblici locali nell'ambito di competenza degli Enti locali soci.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, tra le partecipazioni che la società potrà assumere figurano quelle in società che operino nel campo della distribuzione locale (ivi compreso il trasporto regionale) del gas naturale e di gas di qualsiasi altra specie, nonché della vendita di gas naturale, o di altra specie, come pure di energia elettrica.

2. In specie, la società ha lo scopo di:

- attuare gli indirizzi strategici deliberati dagli Enti locali soci mediante l'esercizio unitario dei diritti correlati alle partecipazioni societarie assunte dalla società, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e continuità dell'azione amministrativa;

- esercitare funzioni di indirizzo e coordinamento relativamente all'organizzazione e gestione delle società partecipate, in conformità alle prerogative ed alla responsabilità alle stesse assegnate dalle rispettive previsioni statutarie e pattizie;

- prestare consulenza e servizi diretti allo sviluppo ed al miglioramento organizzativo, gestionale, amministrativo, finanziario e commerciale, nonché prestare servizi in genere in favore delle società partecipate.

3. La società potrà inoltre:

- assumere la proprietà di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali destinate all'esercizio di servizi pubblici locali, o servizi d'interesse economico generale, nell'ambito di competenza degli Enti locali soci;

- concedere finanziamenti, esclusivamente nei confronti delle società partecipate, avuto riguardo all'entità economica ed all'importanza strategica delle partecipazioni detenute;

- prestare fidejussioni, avalli ed ogni altra forma di garanzia, anche reale, a fronte di debiti propri e delle società partecipate, avuto riguardo, per quest'ultime, all'entità economica ed all'importanza strategica delle partecipazioni detenute;

4. La società potrà compiere, in via comunque non prevalente, qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, ritenuta strettamente necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.

5. In ogni caso, alla società è espressamente inibito l'esercizio professionale nei confronti del pubblico di servizi d'investimento, ai sensi del D.Lgs. 58/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni e qualsiasi altra attività riservata dalle leggi vigenti agli intermediari finanziari o a soggetti iscritti negli albi professionali o comunque sottoposta per legge a particolari autorizzazioni o abilitazioni.

Art. 4 - Durata

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata una o più volte.

Art. 5 - Capitale

1. Il capitale della società è di Euro 813.732,73 (ottocentotredicimilasettecentotrentadue/73).

2. In ragione della relazione strumentale tra la società e gli Enti locali soci, come meglio specificata all'art. 3 del presente statuto, la compagine sociale è formata esclusivamente da Enti locali ovvero da società a maggioranza pubblica, controllate da Enti locali, della Provincia di Bergamo.

3. Il vincolo soggettivo di cui al precedente comma trova applicazione anche nel caso di aumento di capitale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, nell'eventualità di trasferimento delle quote, così come nel caso di costituzione di diritti reali minori o diritti personali di godimento, ovvero di sequestro, pegno od altra forma di garanzia, nonché di espropriazione.

4. Gli atti posti in essere in violazione del suddetto vincolo soggettivo sono inopponibili alla società, nonché agli altri soci, e precludono l'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi.

5. L'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi è parimenti precluso alle società socie, allorchando venga meno il controllo degli Enti locali loro soci; tale circostanza dovrà essere tempestivamente comunicata all'organo amministrativo.

6. Nel caso di cui al comma precedente, le società potranno esercitare il diritto di recesso, dandone comunicazione all'organo amministrativo entro 90 (novanta) giorni dalla ri-

cezione della comunicazione di cui al comma precedente da parte dello stesso organo amministrativo; per quanto compatibili, si applicano le disposizioni in materia di recesso, stabilite dal presente statuto.

7. L'aggiudicazione di una quota, a seguito di espropriazione forzata, non è efficace verso la società se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società medesima - per il tramite dell'organo amministrativo - presenta all'aggiudicatario un altro acquirente che offra lo stesso prezzo. In tale ipotesi, le spese per il trasferimento sono a carico del soggetto indicato dalla società. Rimangono fermi in ogni caso i commi precedenti.

8. Il socio non può costituire in pegno od altra forma di garanzia le proprie quote, se non previo consenso dei soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale, espresso in assemblea. Gli atti compiuti in violazione alla presente disposizione sono inefficaci e, comunque inopponibili alla società ed agli altri soci, fermo in ogni caso quanto stabilito dai precedenti commi.

9. Qualora taluno dei soci ponga in essere un atto in contrasto con le prescrizioni di cui ai commi precedenti, l'organo amministrativo informa i restanti soci della conseguente sospensione dell'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alla quota oggetto della violazione, dandone comunicazione alla prima assemblea utile.

Art. 6 - Conferimenti

1. In sede di aumento del capitale sociale potranno farsi effettuarsi conferimenti in danaro o di beni in natura e crediti, incluse le partecipazioni in società di capitali o enti di altra natura, anche consortili, ovvero le aziende o rami d'azienda, aventi ad oggetto le attività di cui all'art. 3, comma 1.

Art. 7 - Aumento di capitale

1. L'aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante offerta a terzi di tutto o parte dell'importo in aumento con esclusione del diritto di sottoscrizione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482-ter Cod.Civ.

2. La relativa deliberazione assembleare determina l'esclusione del diritto di opzione, ovvero disciplina le modalità di sottoscrizione da parte degli altri soci o di terzi della parte di aumento rimasta inoptata.

3. Ogni comunicazione ai soci conseguente alle deliberazioni di cui sopra dovrà essere effettuata a cura degli amministratori a mezzo raccomandata a.r..

4. Resta fermo, in ogni caso, il rispetto del vincolo soggettivo di cui all'art. 5, comma 2, del presente statuto.

Art. 8 - Riduzione del capitale per perdite

1. Nel caso di perdite superiori ad un terzo del capitale sociale, di cui all'art. 2482bis Cod. Civ., la relazione degli amministratori, con le osservazioni del collegio sindacale o

del revisore, allorquando nominati, deve essere depositata presso la sede sociale almeno quindici giorni prima dell'assemblea.

2. Nell'assemblea gli amministratori dovranno dar conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione, nonché procedere ad una esauriente illustrazione della predetta relazione.

Art. 9 - Partecipazioni e diritti dei soci

1. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

2. Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 Cod.Civ. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso, fermo restando il vincolo soggettivo di cui all'art. 5, comma 2, del presente statuto.

Art. 10 - Trasferimento delle quote e diritto di prelazione

1. Ai fini del presente articolo, per trasferimento delle quote s'intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, che abbia l'effetto di trasferire a persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, la titolarità (inclusa la nuda proprietà) delle quote o dei diritti sociali e amministrativi alle stesse correlati, ovvero di qualsiasi diritto di godimento inerente le medesime quote, compresi, a titolo esemplificativo, vendita, permuta, dazione in pagamento, donazione, costituzione e cessione del diritto di usufrutto od altri diritti reali minori, nonché compimento di operazioni di fusione, scissione, liquidazione, trasformazione di società socie, ovvero di scorporo, conferimento, cessione, usufrutto, affitto d'azienda inerenti alle società od enti soci ovvero alle partecipazioni di controllo delle predette società socie, così come ogni altro negozio per effetto del quale mutino i soggetti controllanti le società od enti soci.

2. Il socio che intende trasferire la propria quota dovrà darne comunicazione all'organo amministrativo e a tutti i soci risultanti dal libro soci, mediante lettera raccomandata inviata alla sede sociale ed al domicilio dei soci risultante dal predetto libro.

3. La comunicazione dovrà necessariamente contenere le seguenti informazioni:

- il prezzo offerto dal terzo a fronte del trasferimento, ovvero la valutazione delle quote e/o dei diritti alle stesse correlate ai fini del trasferimento, ovvero, ancora, nel caso di trasferimento a titolo gratuito o per il quale non sia comunque possibile stabilire un prezzo, l'ipotetico prezzo di cessione che il socio trasferente sarebbe disposto ad accettare dagli altri soci;

- condizioni del negozio di trasferimento, con particolare riguardo a modalità e termini del pagamento dell'eventuale corrispettivo in danaro;

- identità completa del terzo trasferitario;

- eventuale disponibilità del socio trasferente ad accettare

anche le offerte d'acquisto relative ad una parte delle quote o diritti loro correlati oggetto del trasferimento.

4. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della quota cui la comunicazione si riferisce, facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata portata in spedizione non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data di ricezione (risultante dal timbro postale od altro elemento certo) della offerta di prelazione.

5. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la quota offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della quota da ciascuno di essi posseduta.

6. Se la quota o i diritti non risultassero divisibili per il numero dei soci acquirenti, sorgerà tra gli stessi una contitolarietà e si dovrà procedere alla nomina di un rappresentante comune.

7. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non potesse o non volesse esercitarla, il diritto a lui spettante si accrescerà automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, se ne saranno avvalsi, salvo l'espressa rinuncia in sede di esercizio della prelazione.

8. Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso sarà riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

9. La comunicazione dell'intenzione di trasferire la quota formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 Cod.Civ. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione verrà a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Da tale momento il socio cedente sarà obbligato a concordare con il cessionario la stipulazione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro soci, con contestuale pagamento del prezzo.

10. Qualora i soci che intendano esercitare la prelazione ritengano eccessivo il prezzo richiesto dal socio trasferente, dovranno darne espressamente atto nella comunicazione di cui al comma 4.

11. In quest'ultimo caso, le parti negozieranno in buona fede un accordo sul prezzo di trasferimento; in tal caso il trasferimento avrà luogo al prezzo concordato tra le parti, nel termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di esercizio del diritto di prelazione.

12. In difetto di un accordo, ovvero spirato il termine di cui al comma precedente, le parti provvederanno alla nomina congiunta di un arbitratore, che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato.

13. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'arbitratore o, comunque, trascorso il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di esercizio del diritto di prelazione, l'arbitratore sarà nominato dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Bergamo, su richiesta della parte più diligente.

14. Nell'effettuare la sua determinazione, l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni societarie.

15. Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente.

16. Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di non oltre il 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore.

17. Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di oltre il 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il socio che intende procedere al trasferimento avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione, dandone notizia all'organo amministrativo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che sarà inoltrata in copia anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'arbitratore. Ove il socio offerente si avvalga di tale facoltà, sia l'offerta che la comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto. Ove il socio offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore.

18. Il costo dell'arbitratore sarà a carico dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, se la stima dell'arbitratore avrà condotto ad un prezzo superiore o non inferiore del 5% (cinque per cento); altrimenti sarà posto a carico del socio trasferente.

19. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità della quota offerta. Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati per la totalità della quota offerta, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte della quota stessa, sarà libero di trasferire l'intera quota all'ac-

quirente indicato nella comunicazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci, ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte della quota offerta, potrà entro lo stesso termine di 15 (quindici) giorni trasferire tale parte di quota al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni concordate con lo stesso.

20. Nel caso di vendita congiunta di quote da parte di più soci la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le quote poste in vendita, salva l'accettazione di una prelazione parziale, secondo quanto previsto dal precedente comma.

21. Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, il cessionario non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà a sua volta trasferire la partecipazione con effetto verso la società.

Art. 11 - Gradimento

1. L'acquisto della qualità di socio, così come di altro diritto di godimento inerente le quote societarie, è rimesso al gradimento dell'organo amministrativo, che potrà negarlo, allorché l'aspirante socio, ovvero il soggetto titolare di diritti di godimento sulla quota, sia un soggetto imprenditoriale concorrente di taluna delle società partecipate, ovvero un Ente locale detentore di partecipazioni in società concorrenti di taluna delle società partecipate.

2. Gli atti compiuti in violazione alla presente disposizione sono inefficaci e, comunque inopponibili alla società ed agli altri soci, e precludono l'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi.

Art. 12 - Diritto di recesso

1. Il diritto di recesso compete, nei soli casi di legge, al socio assente o che abbia manifestato voto contrario, ovvero che si sia astenuto.

2. Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. all'organo amministrativo entro 30 (trenta) giorni dal giorno in cui:

- sia stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;

- il socio recedente abbia ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata a.r., che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;

- il socio recedente sia comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso.

3. Gli amministratori dovranno annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

4. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

5. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

6. Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473 Cod.Civ.

Art.13 - Decisioni dei soci e materie loro riservate

1. Le decisioni dei soci sono sempre assunte mediante deliberazione assembleare.

2. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

3. In ogni caso, è rimesso alla preventiva decisione dei soci il compimento di qualsivoglia operazione che abbia l'effetto di trasferire a terzi le partecipazioni societarie di controllo, anche congiunto, detenute dalla società, ovvero di concedere le medesime in affitto, usufrutto, pegno, od altra forma di diritto reale o personale di godimento o garanzia.

4. Il precedente comma si applica anche nel caso in cui il trasferimento ovvero la costituzione di diritti reali, di godimento o di garanzia, non inerisca l'intera partecipazione societaria di controllo, anche congiunto, ma sia comunque tale da mutare sostanzialmente il ruolo nella gestione della società partecipata.

Art. 14 - Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché nel territorio di uno degli Enti locali soci.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.

3. Tale avviso dovrà essere inviato a cura degli amministratori a tutti i soci e, se nominato, al collegio sindacale od al revisore, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati: si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente):

a) lettera inviata almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati, fornita di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti gli aventi diritto, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti gli aventi diritto, i quali dovranno, entro la data stabilita per l'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso.

4. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, i sindaci effettivi (se nominati) sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.

Art. 15 - Diritto di intervento all'assemblea

1. Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti nel libro dei soci alla data in cui è presa la deliberazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto.

Art. 16 - Rappresentanza del socio in assemblea

1. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da un altro socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società, nel rispetto, in ogni caso, della normativa applicabile al conferimento della rappresentanza degli Enti locali nel compimento di atti di diritto privato, nonché delle previsioni statutarie delle società pubbliche socie.

2. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

Art. 17 - Svolgimento dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente del consiglio di amministrazione; in loro mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

2. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario scelto dal presidente.

3. Nei casi di legge o quando ritenuto opportuno dall'organo amministrativo, il verbale è redatto da notaio.

4. L'assemblea dei soci può svolgersi anche per audio/videoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmet-

tere documenti.

Art. 18 - Maggioranze assembleari

1. Le deliberazioni assembleari sono adottate con la presenza ed il voto favorevole di dei soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale sociale, salvo quanto stabilito dal comma 2.

2. Le deliberazioni concernenti le modificazioni del presente statuto, ovvero inerenti il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale od una rilevante modificazione dei diritti dei soci, sono approvate con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale.

Art. 19 - Amministrazione

1. Nel rispetto dei limiti vigenti in merito alla composizione degli organi amministrativi delle società partecipate, anche indirettamente, da Enti locali, la società è amministrata da un amministratore unico, o da un consiglio di amministrazione formato da tre membri, compreso il presidente, eletti dall'assemblea dei soci.

2. Gli amministratori durano in carica per un periodo pari a tre esercizi e sono rieleggibili.

3. Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 20 - Poteri degli amministratori

1. Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, tenuto conto delle materie riservate alla decisioni dei soci dalla legge e dal presente statuto.

Art. 21 - Consiglio di amministrazione

1. Nel caso l'amministrazione della società sia affidata ad un consiglio di amministrazione, compete all'assemblea la scelta del presidente.

2. Il consiglio di amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

3. La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o del revisore, se nominati, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima.

4. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, allorquando, intervenuti tutti i componenti del consiglio di amministrazione, costoro si dichiarino informati delle questioni all'ordine del giorno.

5. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

6. Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

7. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

8. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, che il consiglio di amministrazione potrà individuare tra i propri membri, ovvero tra i dipendenti della società o di uno dei soci.

9. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 22 - Sostituzione degli amministratori

1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla assemblea successiva.

2. Tuttavia, se per qualsiasi causa venga meno la maggioranza degli stessi, decade l'intero consiglio di amministrazione. Il collegio sindacale, se nominato, oppure - in caso contrario - gli altri consiglieri, devono, entro 30 giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

3. Nel caso venga a cessare l'amministratore unico, l'assemblea è convocata d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, ovvero da qualsiasi socio. Nel frattempo il collegio sindacale, se nominato, compie gli atti di ordinaria amministrazione, mentre in assenza del collegio sindacale, l'ordinaria amministrazione è svolta dal legale rappresentante del socio titolare della quota con il più elevato valore nominale.

Art. 23 - Rappresentanza della società

1. La rappresentanza generale della società spetta all'amministratore unico, ovvero, nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, al presidente ed ai consiglieri delegati, se nominati, e nei limiti della delega.

Art. 24 - Deleghe

1. Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 Cod.Civ., può delegare le proprie attribuzioni in

materia gestionale in tutto o in parte ad uno o più singoli amministratori, salvo diversa volontà dell'assemblea in sede di nomina del consiglio di amministrazione.

Art. 25 - Compensi e rimborsi spese

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

2. Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati all'atto della loro nomina, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti.

3. In ogni caso, l'ammontare dei rimborsi spese e dei compensi sarà determinato nel rispetto della normativa applicabile alle società partecipate, anche indirettamente, da Enti locali.

Art. 26 - Controllo dei conti

1. Nei casi previsti dalla legge il controllo legale dei conti è esercitato da un collegio sindacale o da un revisore contabile, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

2. I sindaci o il revisore restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

3. Al collegio sindacale compete il controllo contabile.

4. Salvi i casi di nomina obbligatoria del collegio sindacale o del revisore, i soci possono in ogni momento nominare un revisore scelto tra gli iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 27 - Bilancio ed utili

1. Gli esercizi sociali decorrono dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo e si chiudono quindi al 30 giugno di ogni anno.

2. L'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o anche entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dello stesso, nel caso di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato, o qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano.

3. Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato - dedotto il cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale - verranno distribuiti o accantonati, secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio.

Art. 28 - Versamenti e finanziamenti dei soci

1. La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale, ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 Cod.Civ., anche senza corresponsione di interessi.

2. La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio

presso i soci.

Art. 29 - Scioglimento e liquidazione

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
2. In tali casi l'assemblea nomina uno o più liquidatori, determinando:
 - il numero di liquidatori;
 - in caso di pluralità del numero di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio alla disciplina relativa al consiglio di amministrazione;
 - l'attribuzione dei poteri di rappresentanza della società;
 - i criteri in base ai quali svolgere la liquidazione, che dovranno in ogni caso tener conto dell'interesse pubblico degli Enti locali soci, con particolare riguardo alla continuità dell'erogazione dei servizi pubblici, così come del rispetto dei principi di evidenza pubblica, allorquando ritenuti applicabili, in ragione della natura pubblica dei soci;
 - i limiti ai poteri conferiti ai liquidatori.

Art. 30 - Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni ai soci, ove il presente statuto non prescriva una forma specifica, dovranno essere effettuate in forma scritta, spedite per posta mediante raccomandata a.r., o per telefax, o per invio di posta elettronica ai corrispondenti indirizzi quali risultanti dal libro soci.
2. Le variazioni degli indirizzi dovranno essere effettuate nelle medesime forme previste per le comunicazioni ed essere quindi annotate a cura dell'organo amministrativo.
3. Le comunicazioni agli amministratori, ai sindaci, al revisore, ai liquidatori ed alla società devono essere effettuate, con le medesime forme sopra indicate, all'indirizzo della società quale risultante dal registro delle imprese.

Art. 31 - Libro soci

1. La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.
2. Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori a seguito del deposito nel Registro delle Imprese, ai sensi di legge.
3. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società e le comunicazioni fra i soci stessi, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 32 - Disposizione finale

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge applicabili in ma-

teria di società di capitali, nonché, ove applicabile, alla normativa concernente le società a partecipazione pubblica locale.

F.to Rota Giuseppe Mario

F.to Armando Santus Notaio (l.s.)